

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2020, n. 7

concernente

“Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario. Le attività derivano da progettualità condivise tra istituzioni scolastiche, concessionari degli impianti a fune ed enti territoriali. I medesimi soggetti concorrono, anche attraverso la previsione di eventuali misure compensative, all'offerta di condizioni tariffarie agevolate a favore dei giovani che non generano oneri a carico del bilancio provinciale.

Impatto organizzativo-procedurale

Non genera impatto organizzativo-procedurale